



COMUNE DI FORNI DI SOPRA

Provincia di Udine - Italia - Via Nazionale n° 162 - CAP 33024 - Codice fiscale 84002010308 - P. IVA 01461900308
Tel. 0433 88056 - 88427 - Fax 0433 88580 - sito web : www.comune.fornidisopra.ud.it
posta elettronica certificata (PEC) : comune.fornidisopra@certgov.fvg.it

ORDINANZA N. 23/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN COMUNE DI FORNI DI SOPRA.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Considerata la dichiarazione dell'O.M.S. dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*».;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4, del 10 e del 13 novembre 2020 con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata classificata "zona arancione";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 42 /PC il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Preso atto che sono stati accertati dei casi di positività al covid 19 tra il personale frequentante i locali scolastici;

Ritenuto di procedere per quanto sopra alla chiusura temporanea delle locali scuole di ogni ordine e grado, nell'attesa dell'effettuazione di eventuali tamponi alle classi interessate disposti dalle autorità competenti, nonché di procedere contestualmente e con la massima urgenza con le operazioni di sanificazione dei locali scolastici e dei mezzi utilizzati per il trasporto scolastico (trasporto promiscuo tra tutte le classi);

Visto l'art 7 della L. 241 del 1990 ai sensi della quale per provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità di procedimento (nel caso specifico consistenti nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio di procedimento;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art 117 del D.Lgs. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresì l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 (TUEL) e successive modificazioni;

A tutela della pubblica e privata incolumità

ORDINA

1. in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a far data dal **16.11.2020** fino al **23.11.2020** (compreso);
2. gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della regolare esecuzione della presente ordinanza e del suo rispetto;
3. gli inadempienti saranno puniti a norma di legge.

AVVERTE

Che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'albo On-Line comunale e la comunicazione agli interessati;



IL SINDACO
- arch. Marco Lenna -

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Forni di Sopra, 15.11.2020